



PRIMO ESAME DEI DECRETI RISTORI E RISTORI-BIS

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

23/11/2020

I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020

In data 24 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso un d.p.c.m. con il quale sono state adottate una serie di misure restrittive al fine di contenere l'emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, all'articolo 1, vengono individuate un elenco dettagliato di attività sospese e di attività che possono essere svolte entro determinati limiti (es. attività sportiva di base e attività motoria in genere solo se svolte all'aperto, competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, servizi di ristorazione dalle ore 5 alle ore 18, ecc.).

I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Il D.P.C.M. del 3 novembre 2020

Successivamente, dato l'aggravarsi della emergenza in atto, in data 3 novembre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso un nuovo d.p.c.m. che va di fatto a sostituire il precedente.

L'articolo 1 del decreto individua una serie di disposizioni restrittive valide sull'intero territorio nazionale.

Il successivo articolo 2 aggiunge specifiche ulteriori misure di contenimento del contagio per le Regioni aventi uno "scenario di tipo 3", caratterizzate da una elevata gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette "zone arancio").

Inoltre, l'articolo 3 rende ancora più restrittive le norme da rispettare per il contenimento del contagio in riferimento alle Regioni caratterizzate uno "scenario di tipo 4", a cui corrisponde uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (cosiddette "zone rosse").

I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Il D.P.C.M. del 3 novembre 2020

Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e sentito il Comitato tecnico scientifico, individua le Regioni che si collocano negli specifici scenari (tipo 3 o 4).

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La misura era stata introdotta originariamente dall'art. 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, che ne aveva fissato limiti e modalità di richiesta.

Successivamente, a fronte dell'emanazione del D.P.C.M. 24/10/2020, è stato varato il primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020), il quale ha previsto l'erogazione di uno specifico Fondo perduto a vantaggio della attività interessate dalle misure restrittive introdotte.

Quando è stato emanato il nuovo D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in sostituzione del precedente, si è provveduto a pubblicare un secondo Decreto, denominato Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), il quale, nel riprendere l'erogazione del Fondo perduto di cui al D.L. precedente, ne ha di fatto ampliato la platea dei soggetti beneficiari proprio in riferimento alle nuove misure restrittive introdotte, oltre, nel contempo, a prevedere una maggiorazione del 50% per alcune specifiche attività.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Soggetti beneficiari

- ❑ Ne possono godere i soggetti che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle misure restrittive che interessano TUTTO il territorio nazionale, di cui **all'Allegato 1** del D.L. 149/2020 (passando dai precedenti 53 codici agli attuali 73).
- ❑ A favore dei soggetti che esercitano alcune specifiche attività (bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi) con sede legale o operativa nelle cosiddette zone arancioni o rosse, viene prevista una maggiorazione del 50% del contributo spettante.
- ❑ Il contributo è stato esteso dall'art. 2 del DL 149/2020 anche a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riportate nell'**Allegato 2** e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree di massima gravità (zona rossa).

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Requisiti soggettivi

- ❑ Possono aver realizzato un volume di ricavi o di compensi **superiori a 5 milioni** di euro.
- ❑ Devono aver attivato una posizione iva entro e non oltre il 24 ottobre 2020, ed esserne titolare alla **data del 25 ottobre 2020**.
- ❑ Il codice di **attività prevalente**, rientrante negli Allegati 1 e 2, deve esser quello risultante alla data del 24 ottobre 2020.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Requisiti oggettivi

- ❑ Occorre aver subito danni economici rilevanti a causa dell'emergenza Covid-19, da verificare a seguito di confronto del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di **aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019**.
- ❑ Per i soggetti con attività **iniziata a far data dal 1° gennaio 2019**, non occorre effettuare alcuna verifica sul fatturato.
- ❑ Il nuovo contributo viene erogato sulla base di un coefficiente settoriale, diversificato in funzione del codice Ateco, e può variare da un **minimo del 50% ad un massimo del 400%**, da applicare al valore del contributo erogato a seguito della richiesta presentata in riferimento all'articolo 25 del precedente D.L. 34/2020.
- ❑ Nei casi previsti, si applica l'ulteriore maggiorazione del 50% **di quanto risulta spettante**.
- ❑ In ogni caso il contributo **non può superare i 150.000 euro**.
- ❑ Viene previsto **un contributo minimo** a favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, calcolato sulla base del coefficiente specifico da applicare all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Modalità di erogazione

- ❑ Il riconoscimento avviene **automaticamente** a favore dei soggetti che sono già stati destinatari del precedente contributo a Fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. 34/2020.
- ❑ Per i nuovi soggetti aventi diritto, occorre presentare **apposita istanza** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a far data dal 20 novembre 2020 e sino al 15 gennaio 2021.
- ❑ In entrambi i casi, il contributo verrà calcolato utilizzando i **medesimi meccanismi di calcolo**.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Ulteriori caratteristiche

- ❑ Per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in esame **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.**
- ❑ Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato**, di cui al regolamento Ue 651/2014).
- ❑ Occorre pertanto verificare, prima della richiesta, di non aver oltrepassato la **soglia degli 800.000 euro**, e né che l'impresa si trovi **"in situazione di difficoltà"**.
- ❑ Ai fini dei controlli, anche in questo caso, viene previsto che **l'amministrazione potrà effettuare le verifiche** sulla base degli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973, nonché quelle antimafia di cui al D.Lgs 159/2011.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Contributo per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari

Il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto 149/2020 (Ristori-bis) introduce, per l'anno 2021, a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, un contributo a fondo perduto calcolato nella seguente misura:

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano **nell'Allegato 1** sarà non superiore al 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 137/2020;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che **non** rientrano nell'Allegato 1 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà non superiore al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a Fondo perduto per le attività nei centri storici

L'articolo 59 del D.L. 104/2020 (Decreto di Agosto), ha previsto un contributo a favore dei soggetti che esercitano attività di vendita di beni o servizi al pubblico con attività site nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:**

- a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a Fondo perduto per le attività nei centri storici

Le città italiane interessate sono in totale 29 e tra esse è ricompresa la città di Torino.

Il contributo spetta a favore dei soggetti che ne hanno diritto, a condizione che il fatturato del mese di **giugno 2020** risulti inferiore di almeno un terzo rispetto a quello di **giugno 2019** e verrà calcolato in **proporzione al calo di fatturato** subito.

In particolare esso viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a Fondo perduto per le attività nei centri storici

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

Con il Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020 l'Agenzia delle Entrate ha definito il **contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo; istanza che potrà essere presentata a decorrere dal 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021.**

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a Fondo perduto per le attività nei centri storici

L'istanza deve essere predisposta elettronicamente, mediante il servizio web reso disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa telematicamente direttamente dal soggetto richiedente o per il tramite di un intermediario, purché risulti delegato al servizio "Cassetto fiscale" o a quello di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Avvenuta la trasmissione, viene rilasciata dal sistema una prima ricevuta che certifica l'avvenuta presa in carico; entro i successivi sette giorni lavorativi viene inviata una seconda ricevuta che comunica l'accoglimento dell'istanza.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo a Fondo perduto per le attività nei centri storici

Le informazioni richieste sono:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, nonché quello dell'eventuale legale rappresentante, oppure quello del *de cuius* in caso di erede;
- l'indicazione dell'ammontare dei ricavi in funzione delle tre fasce rilevate;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 59;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
- l'Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo ristorazione

L'articolo 58 del D.L. 104/2020 (Decreto di Agosto) aveva prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che operano nel settore della ristorazione, aventi codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering). Il contributo deve essere utilizzato per l'acquisto di prodotti alimentari, anche vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari, e spetta a condizione che il fatturato del periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 risulti inferiore di almeno il 25% rispetto a quello del medesimo periodo dell'anno precedente.

Il decreto Mipaaf del 27 ottobre 2020 ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione del contributo, ed in particolare ha specificato che le domande vanno presentate entro e non oltre il 28 novembre 2020 tramite il sito www.portaleristorazione.it oppure è possibile presentare l'istanza presso gli uffici postali.

Per ogni domanda ammessa è previsto un contributo minimo di 1.000 euro, con un massimo di 10.000 euro e in ogni caso per un importo non superiore alla spesa sostenuta.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

La misura era stata introdotta originariamente dall'art. 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Successivamente, l'articolo 77 del D.L. 104/2020 (Decreto di Agosto) ha esteso tale agevolazione, alle medesime condizioni dei precedenti, anche al mese di giugno. Inoltre, per le strutture turistico-ricettive, con attività solo stagionale, tale credito d'imposta viene riconosciuto anche per il mese di luglio. Tuttavia tale proroga era soggetta all'approvazione della Commissione europea, che ha dato esito favorevole a seguito di espressa risposta del 17 novembre scorso.

A fronte dell'emanazione del D.P.C.M. 24/10/2020, il primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020), con l'articolo 8 estende il bonus locazioni previsto dal Decreto Rilancio anche a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, facendo espresso riferimento all'Allegato 1 del Decreto.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Da ultimo, a seguito dell'introduzione del d.p.c.m. del 3 novembre 2020, l'articolo 4 del nuovo Decreto Ristori (D.L. 149/2020), estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 allo stesso Decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Inoltre, proprio l'articolo 4 del D.L. 149/2020, riferendosi all'articolo 8 del D.L.137/2020, fa espresso rinvio all'articolo 28 del D.L. 34/2020, così come integrato dall'articolo 77 del D.L. 104/2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Soggetti beneficiari

- ❑ Ne possono godere i soggetti che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle misure restrittive che interessano TUTTO il territorio nazionale, di cui **all'Allegato 1** del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori).
- ❑ Il contributo è stato esteso anche a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riportate nell'**Allegato 2** del Decreto 149/2020, e che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree di massima gravità (zona rossa).
- ❑ Vengono ricomprese anche le imprese che svolgono le attività di cui ai **codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12** (Agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Requisiti oggettivi

- ❑ Spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente:
- ❑ Spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente;
- ❑ Spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, senza i requisiti di fatturato;
- ❑ Spetta dal giorno successivo all'avvenuto pagamento del canone per il mese cui si riferisce.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Misura del contributo

Il credito d'imposta spetta nella misura:

- ❑ del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- ❑ del 30% dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- ❑ 50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d'azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Utilizzo del credito d'imposta

- ❑ può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, comunque solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni. Il codice tributo da indicare nel modello F24, salvo diversa comunicazione, è "6920" (risoluzione 32/2020).
- ❑ In alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (articolo 122, DI 34/2020 – provvedimento 1° luglio 2020). Il cessionario utilizza il credito tramite compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice tributo "6931" (risoluzione 39/2020).

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI

Ulteriori caratteristiche

- ❑ Non è soggetto né al limite annuo di 250 mila euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né a quello di 700 mila euro dei crediti compensabili in F24, soglia innalzata ad un milione di euro dal D.L. 34/2020.
- ❑ Non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap, e nemmeno ai fini del calcolo del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.
- ❑ Non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia").
- ❑ La misura si applica nel rispetto dei limiti del quadro temporaneo degli Stati, e pertanto occorre non eccedere l'importo di 800.000 euro di aiuti ricevuti.

LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

La misura era stata introdotta originariamente dall'art. 78 del Decreto-Legge n. 104/2020 (Decreto di Agosto), che aveva abolito l'obbligo di versamento del saldo IMU del 16 dicembre 2020 in riferimento agli immobili posseduti da taluni soggetti e a condizione che vi svolgessero la propria attività.

A fronte dell'emanazione del D.P.C.M. 24/10/2020, l'articolo 9 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha aggiornato l'elenco dei soggetti per i quali viene abrogato il versamento del saldo Imu.

Con l'ultimo D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis) viene ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari, collegando tale agevolazione alle attività sospese per effetto del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Soggetti beneficiari

- ❑ Tutti i soggetti di cui **all'articolo 177 del D.L. 34/2020** (per i quali il Decreto rilancio aveva già previsto l'abolizione della prima rata).
- ❑ I nuovi soggetti aggiunti **dall'articolo 78 del D.L. 104/2020** e successiva conversione in Legge, in riferimento agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché in categoria D3, nonché alle relative pertinenze.
- ❑ I soggetti rientranti **nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020**, collegati al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
- ❑ I soggetti con attività sospese a seguito del D.P.C.M. 3 novembre 2020, a condizione che si trovino in una **cosiddetta zona rossa**.

LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Requisiti

- ❑ Viene precisato che deve **coincidere** la proprietà dell'immobile con il soggetto che svolge l'attività.
- ❑ Ciò non vale per i soggetti eventualmente **già ricompresi** nel Decreto di agosto, qualora per tali soggetti non sia richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario (come ad esempio gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali, fabbricati imprese fieristiche per i quali conta solo la destinazione d'uso).
- ❑ L'esenzione opera anche in riferimento alle **pertinenze**.